

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 24/2013

24 Giugno 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

UFFICIALE LA PROROGA DEI VERSAMENTI UNICO 2013. PUBBLICATO IN G.U. IL D.P.C.M.

D.P.C.M. DEL 13 GIUGNO 2013.

È stato pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2013**, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013**, con il quale è stato disposto il differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai **soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.**

In base al suddetto Decreto, per i contribuenti che applicano gli studi di settore, i versamenti in scadenza ordinaria **al 17 giugno 2013** potranno essere effettuati:

- ***entro l'8 luglio, senza alcuna maggiorazione;***
- ***dal 9 luglio al 20 agosto con lo 0,40% in più.***

Si chiarisce che, di tale proroga, fruiscono anche i contribuenti che partecipano a:

- ***società che applicano gli studi di settore ;***

➤ **associazioni e imprese soggette a studi di settore.**

Si tratta, quindi, di **soci di società di persone**, gli **associati di associazioni tra artisti o professionisti**, i **collaboratori di imprese familiari** e i **coniugi di aziende coniugali**, nonché i **soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.**

Rimane, ovviamente, fissato al 17.6 e al 17.7.2013 (con la maggiorazione dello 0,40%) **il termine per i versamenti da parte dei contribuenti non interessati dagli studi di settore** (privati, soggetti ai parametri, ecc.).

IL DATORE DI LAVORO CHE OCCUPI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO NON E' PUNIBILE IN ASSENZA DI DOLO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 21362 DEL 21 MAGGIO 2013.

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 21362 del 21 maggio 2013**, ha statuito la **punibilità del datore di lavoro che occupi stranieri irregolari soltanto nel caso in cui la sua condotta sia caratterizzata dal dolo** e non dalla "semplice" colpa.

Nel caso *de quo*, un datore di lavoro veniva condannato a due mesi di arresto ed euro 3.500,00 di ammenda, per aver occupato un lavoratore indiano, non contrattualizzato, e **privo del permesso di soggiorno.**

I Giudici di merito, aditi dall'azienda, confermavano la condanna in entrambi i gradi di giudizio.

Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di prime cure, hanno sottolineato come **il nuovo impianto normativo** – art. 5 c. 1-*ter* L. 125/2008 – **sia intervenuto a reprimere più gravemente il reato *de quo*, trasformandolo da contravvenzione in delitto, di guisa che, il fatto è ora punibile solo in presenza di dolo.**

Pertanto, atteso che nel caso di specie **il datore di lavoro non era a conoscenza della clandestinità del lavoratore occupato,** i Giudici del Palazzaccio hanno annullato la condanna penale senza necessità di re-inviarla ai Giudici di merito essendo, nelle more, intervenuta la prescrizione.

LA MANCATA DISPOSIZIONE DELLA C.T.U. NON INTEGRA UN VIZIO DEL PROCEDIMENTO QUALORA SUSSISTA LA PIENA PROVA DEGLI ELEMENTI POSTI A FONDAMENTO DEL RECESSO PER GIUSTA CAUSA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12561 DEL 22 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12561 del 22 maggio 2013**, ha confermato la **legittimità di un licenziamento** intimato ai sensi dell' art. 2119, sostenendo la **piena prova della fondatezza degli addebiti contestati e posti a fondamento del recesso per giusta causa.**

Nella vicenda in esame una lavoratrice, **dirigente psicologa**, dipendente dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, aveva adito il Giudice del lavoro affinché dichiarasse **l'illegittimità del licenziamento per giusta causa** intimatole.

Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, **respingeva la domanda**, ritenendo **provate le gravi carenze professionali** nel comportamento ed incapacità nelle diverse attività compiute e protratte nel tempo.

Anche la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza. In particolare, le doglianze dell'appellante vertevano sul **mancato espletamento di una consulenza tecnica** per confermare, sotto il profilo scientifico, le addebitate carenze professionali; con ciò, evidenziando, la contraddittorietà del proprio comportamento, giacché **si era rifiutata di produrre le registrazioni dei colloqui delle coppie aspiranti all'adozione che si erano lamentate del suo comportamento.**

La Suprema Corte, nel confermare il giudizio della Corte territoriale, ha preliminarmente osservato che, **la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio non integra un vizio del procedimento** per la sua finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di **elementi già acquisiti**. Ne consegue che, **il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova** di quanto assume ed **è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni.**

All'uopo, **la Suprema Corte ha ritenuto legittima** l'affermazione del Giudice di merito, che ha ritenuto di **non poter ammettere una indagine peritale in mancanza di oggettivi elementi di valutazione** (*id.* rifiuto alla esibizione delle registrazioni e delle cartelle cliniche), da sottoporre alla CTU ed ha ritenuto che fosse onere della parte che aveva interesse all'indagine tecnica e che aveva redatto i documenti, ad essere onerato della loro produzione in giudizio.

In conclusione, hanno osservato gli Ermellini che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, **risultava dalla sentenza impugnata che la datrice di lavoro aveva offerto**, nel corso dell'istruttoria di primo grado, una **piena prova della fondatezza degli addebiti** contestati e posti a fondamento del recesso per giusta causa.

IL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE OLTRE IL TERMINE DI 120 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' NON IMPEDISCE AL LAVORATORE LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE DIRETTAMENTE L'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 13112 DEL 27 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 13112 del 27 maggio 2013**, ha affermato un **importante principio di diritto**, secondo il quale anche **per i licenziamenti oltre i 120 giorni dalla conclusione della procedura è possibile l'iscrizione nelle liste di mobilità**.

Nel caso *de quo*, la sentenza della **Corte d'Appello di Lecce aveva respinto la domanda di un lavoratore tesa** al riconoscimento del diritto, nei confronti dell'Inps e della Regione Puglia, **all'iscrizione nelle liste di mobilità**, a seguito del suo **licenziamento, avvenuto** nel quadro del licenziamento collettivo che aveva investito tutto il personale, ancorché, per l'appellante, **oltre i canonici 120 giorni successivi alla conclusione della procedura**.

La Corte territoriale aveva ritenuto la domanda infondata per il **superamento del suddetto termine** di 120 giorni e la **mancata previsione, nell'accordo collettivo** che aveva concluso la procedura (condizione necessaria *ex art. 8, comma 4, D.L. n. 148/1993, convertito il L. n. 236/1993*), **della protrazione di esso** fino alla data del suo licenziamento, rilevando altresì, che **il lavoratore**, nell'inerzia del datore di lavoro, **avrebbe potuto**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. n° 148/1993, **presentare tempestiva domanda di mobilità entro sessanta giorni dal licenziamento**.

Il lavoratore insoddisfatto ha adito la Suprema Corte, sostenendo che, **l'interpretazione letterale** delle norme citate, così come effettuata dalla Corte territoriale, **tradirebbe la ratio sostanziale** delle stesse per la quale, **andrebbe comunque riconosciuto al lavoratore il diritto azionato**. Invero, **il licenziamento** in data diversa da quella degli altri dipendenti **era dipeso dal necessario disbrigo delle ultime pratiche** ed il ritardo della datrice di lavoro nel segnalare la sua situazione traeva origine da irregolarità ad essa imputabili.

Gli Ermellini hanno preliminarmente ricordato che, **la Suprema Corte è già intervenuta** (cfr. sentenza n. 6 del 21 gennaio 1999) **per affermare** che **il lavoratore, pregiudicato** dal comportamento omissivo del datore di lavoro, **ha la possibilità di evitare il relativo danno, attivandosi** col chiedere personalmente, **entro sessanta giorni dal licenziamento**, l'iscrizione nelle liste di mobilità alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

Orbene, **in tale logica garantista**, in osservanza di quanto previsto dal primo comma dell'art. 384 c.p.c., **la Corte**, accolto il ricorso con la cassazione della sentenza impugnata, **ha enunciato infine i seguenti principi di diritto:**

1 - "In materia di **licenziamento** per cessazione dell'attività, ai sensi dell'**art. 24** della **legge n. 223** del 1991, **l'eventuale licenziamento di un dipendente oltre il termine di 120 giorni** dalla conclusione della procedura di mobilità, previsto dal primo comma dell'articolo suddetto, come interpretato dall'art. 8, quarto comma del D.L. n. 148/1993, convertito nella L. n. 236/1993, **non impedisce al dipendente l'esercizio della facoltà**, attribuitagli dall'art. 4, primo comma del medesimo D.L. n. 148/1993, **di chiedere direttamente all'ufficio del lavoro competente l'iscrizione nelle liste di mobilità, nel caso in cui la protrazione del licenziamento oltre il termine non sia prevista nell'accordo collettivo conclusivo della procedura per fatto imputabile al datore di lavoro.**"

2 - "In materia di licenziamento per cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, **il termine di sessanta giorni dal licenziamento**, che l'art. 4, primo comma del D.L. n. 148/1993, convertito nella L. n. 236/1993 stabilisce **per l'esercizio da parte del dipendente licenziato del potere di chiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità, ha carattere ordinatorio e può, pertanto, essere prorogato** anche dopo la scadenza dello stesso, **in presenza di adeguate giustificazioni del ritardo.**"

SI AL DANNO ESISTENZIALE SE IL LAVORATORE PROVA IL FATTO STORICO, OPERANDO UN REGIME DI PRESUNZIONI FATTO-PREGIUDIZIO.

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7 DEL 19 MAGGIO 2013

Il Consiglio di Stato, **sentenza n° 7 del 19 maggio 2013**, ha statuito che, affinché il dipendente possa ottenere la liquidazione del c.d. **danno esistenziale** deve "*solo*" **dare prova delle circostanze di fatto a fondamento della pretesa** in quanto, operando

un regime di presunzioni basate sull'esperienza, il fatto storico è automaticamente correlato al pregiudizio subito dall'istante.

Nel caso *de quo*, alcuni dipendenti della Circumvesuviana S.r.l. adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per veder riconosciuto il danno esistenziale connesso al lavoro prestato, in alcuni casi, **sette giorni su sette senza fruire del corrispondente riposo compensativo**.

I Giudici amministrativi accoglievano le doglianze dei lavoratori.

L'Azienda ricorreva al Consiglio di Stato.

Orbene, i Giudici di Palazzo Spada, nel confermare il deliberato di primo grado, hanno sottolineato come il **danno esistenziale** consista in un pregiudizio del "normale fare" del soggetto tale, da **alterarne le abitudini, gli assetti relazionali e le scelte di vita**.

Al fine di ottenere il risarcimento del danno patito, **operando in tale fattispecie un sistema di presunzioni semplici**, il lavoratore deve dimostrare "solo" che la prestazione lavorativa sia stata effettivamente resa in modo ininterrotto e senza il necessario riposo compensativo. Il Giudice potrà a tal punto fare ricorso alle **presunzioni basate sull'esperienza, per ritenere provato il fatto-conseguenza del pregiudizio subito dal ricorrente**.

Pertanto, atteso che, nel caso di specie i lavoratori avevano dato ampia prova della prestazione resa senza soluzione di continuità sette giorni su sette, i Giudici amministrativi hanno condannato la Circumvesuviana S.r.l. al pagamento del danno esistenziale.

I COSTI DERIVANTI DA FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI SONO DEDUCIBILI IN PRESENZA DEI REQUISITI DI EFFETTIVITA', INERENZA E COMPETENZA, PRESCRITTI DAL TUIR.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 12503 DEL 22 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 12503 del 22 maggio 2013**, ha statuito che, **i costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili**, ma il giudice è chiamato a verificarne l'effettività, l'inerenza, la competenza e la certezza, in base ai dettami normativi prescritti dal Tuir.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento contro una società contestando la presentazione di dichiarazioni annuali infedeli a causa di contabilizzazioni di fatture soggettivamente false.

Nella realtà, però, i beni erano stati effettivamente acquistati ma, non dal soggetto emittente, bensì da altro soggetto non comparso in maniera ufficiale. Tale circostanza per l'Amministrazione finanziaria equivaleva a "**costi derivanti da reato**" e con tale assunto procedeva a rettificare la dichiarazione presentata, ritenendo che tali costi non fossero deducibili, in quanto riferiti a fatture inesistenti.

La C.T.R., cui si era rivolto il contribuente dopo la soccombenza in primo grado, accoglieva l'appello annullando l'accertamento tributario.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva pertanto in Cassazione.

Orbene, ***i Giudici di Piazza Cavour***, respingendo il gravame e le doglianze dell'Agenzia delle Entrate, ***hanno sostenuto che la nuova normativa introdotta dall'art. 8 del D. L. n. 16/2012, ha rivisitato integralmente il comma 4-bis dell'art. 14 della legge n.537/1993, per quanto riguarda la deducibilità dei costi da reato.***

La nuova norma, infatti, prevede che "**non sono deducibili i costi direttamente derivanti da un reato tributario**", utilizzati per compiere atti riconducibili a delitti colposi. La precedente versione della norma prevedeva, invece, **l'indeducibilità delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.**

Pertanto, hanno precisato i Giudici nomofilattici, l'indeducibilità dei costi è limitata solo a quelli direttamente utilizzati per compiere un reato tributario per cui, per le fatture soggettivamente inesistenti, poiché non sono acquisti direttamente utilizzati per il compimento di illeciti, è ammessa la deducibilità.

I Giudici di legittimità hanno però sottolineato che, le modifiche normative sopra riportate, non comportano automaticamente la deduzione di tali oneri, essendo necessaria in questi casi, da parte del Giudice di merito, la verifica degli altri requisiti previsti dal Tuir in tema di deduzione di elementi negativi di reddito, cioè: effettività, inerenza, competenza e certezza.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.